



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE Seduta del 20/05/2014 n. 000026

OGGETTO:

I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA-APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2014

L'anno **Duemilaquattordici** il giorno **Venti** del mese di **Maggio** alle ore **18,00**, nella sala delle adunanze si e' riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione **ordinaria** ed in **prima** convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti, in seduta pubblica, il SINDACO Mirco SOPRANI ed i seguenti Consiglieri:

N.	Cognome	Nome	Carica	Presenza
1	ADAMO	HENRY	PRESIDENTE	Si
2	NARDELLA	ANNA MARIA	CONSIGLIERE	Si
3	LAMPACRESCIA	EUGENIO	CONSIGLIERE	Si
4	CALMICI	MARIA ASSUNTA	CONSIGLIERE	Si
5	DI GENNARO	FRANCESCO	CONSIGLIERE	Si
6	OLMETTI	GIOVANNI	CONSIGLIERE	Si
7	MORESCHI	TOMMASO	CONSIGLIERE	Si
8	BELDOMENICO	BARBARA	CONSIGLIERE	Si
9	CRUCIANELLI	GIANCARLO	CONSIGLIERE	Si
10	ASCANI	SIMONE	CONSIGLIERE	Si
11	LORENZETTI	VALENTINO	CONSIGLIERE	Si
12	SANTINI	ENRICO	CONSIGLIERE	Si
13	COLTRINARI	ENNIO	CONSIGLIERE	Si
14	COLANTUONO	SANTO	CONSIGLIERE	Si
15	CINGOLANI	MARCO	CONSIGLIERE	Si
16	GABBANELLI	LARA	CONSIGLIERE	Si
17	SOPRANI	MIRCO	SINDACO	Si
Presenti N. 17		Assenti N. 0		

Assiste il Signor **DOTT. FRANCESCO MARIA NOCELLI** Segretario Generale.
Assume la Presidenza il Signor **ADAMO HENRY** nella sua qualita' di **PRESIDENTE**.

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: **LORENZETTI VALENTINO, COLTRINARI ENNIO e COLANTUONO SANTO**

Sono presenti, inoltre i seguenti assessori:
SERENELLI SERGIO ANGELELLI ROBERTO.



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

Dato atto che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

Vista inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014:

- viene definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituito con il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e dall'utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini IMU;
- viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP;
- sono stati esonerati dall'imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;
- sono stati esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;

Dato atto che dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Visto il proprio precedente atto n. 25 adottato nell'odierna seduta, con cui viene approvato il Regolamento IUC per il Comune di Castelfidardo, che regolamenta, oltre che la TASI e la TARI, anche l'IMU;

Visto che questo comune, per l'anno d'imposta 2013, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 27/06/2013, rettificata successivamente con deliberazione di C.C. n. 66 del 28/11/2013, ha confermato le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria già approvate nel 2012:

Aliquote IMU anno 2013

Fattispecie	Aliquota base	Variazione +/-	Aliquota effettiva
Aliquota base (ex art. 13 comma 6 L.214/2011)	7,6 per mille	+ 0,9 per mille	8,5 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (C2 C6 C7) (ex art. 13 comma 7 L. 214/2001)	4,0 per mille	+ 1,0 per mille	5,0 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale (ex art. 13 comma 8 L.214/2011)	2,0 per mille	- 1,0 per mille	1,0 per mille



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

Immobili classificati nelle categorie catastali C1-C2-C3-C4-C5-D (esclusi D5) solamente per coloro che siano possessori dell'immobile in cui svolgono la propria attività	7,6 per mille	+ 0,3 per mille	7,9 per mille
Banche (categoria catastale D5)	7,6 per mille	+ 3,0 per mille	10,6 per mille
Abitazioni a disposizione non locate da più di dodici mesi e non date in uso gratuito a familiari	7,6 per mille	+ 3 per mille	10,6 per mille
Abitazioni locate a canone agevolato e concordato ex art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998	7,6 per mille	-0,6 per mille	7,0 per mille
Terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola	7,6 per mille	0,0 per mille	7,6 per mille

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2014 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

- l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Verificato l'art. 8, comma 7, del D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011, circa l'indicazione del Consiglio Comunale quale organo competente all'approvazione delle aliquote IMU da adottare entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione;

Vista la legge 68/2014, con la quale viene ulteriormente prorogato al 31 luglio 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
 - unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380,



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 punti percentuali (comma 8), con un *range* di aliquota da 0,1% a 0,2%;
- ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;
- variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);
- variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;

Ricordato che ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento IUC sono stati assimilati ad abitazione principale:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero, a condizione che non risulti locata;

Richiamato l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito in legge 68/2014;

Tenuto conto del gettito IMU nell'anno 2013, delle modifiche applicative apportate dalla Legge 147/2013 nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014 in fase di approvazione, in funzione delle quali risulta opportuno modificare per l'anno 2014:

- modificare le aliquote dell'imposta municipale propria IMU come di seguito riportato:

Tabella 1

Fattispecie	Aliquota base	Variazione +/-	Aliquota effettiva
A- ALIQUOTA BASE (ex art. 13 comma 6 L.214/2011). Sono assoggettate all'aliquota base le seguenti fattispecie: <ul style="list-style-type: none">• Abitazioni locate iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, nella categoria catastale A (da A1 a A9), come unica unità immobiliare, e relative pertinenze concesse in locazione dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento. Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo. <u>Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota è la presentazione, a pena di decadenza dal beneficio, da parte dei soggetti passivi: proprietari o titolari di diritti reali di godimento delle unità immobiliari locate, di dichiarazione su apposito modello predisposto dal Comune, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione IMU;</u>	7,6 per mille	+ 1,9 per mille	9,5 per mille



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

<ul style="list-style-type: none">• Abitazioni iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, nella categoria catastale A (da A1 a A9), come unica unità immobiliare, e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado di parentela. Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo. <u>Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota è la presentazione, a pena di decadenza dal beneficio, da parte dei soggetti passivi: proprietari o titolari di diritti reali di godimento delle unità immobiliari concesse in uso gratuito di dichiarazione su apposito modello predisposto dal Comune, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione IMU;</u>• Alloggi adibiti ad abitazione principale iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, nella categoria catastale A (da A1 a A9), come unica unità immobiliare, e relative pertinenze, regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 Luglio 1977 n. 616, salvo che non rientrino nella definizione di "alloggi sociali" ai sensi del Decreto Ministeriale del 22 Aprile 2008. Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo. Dall'imposta dovuta per l'alloggio si applica la detrazione di euro 200 ai sensi del comma 10 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2013 come modificato dalla lett. d) del comma 707 dell'art. 1 della L. 147/2013;• Fabbricati categorie C2 – C6 – C7 non pertinenza;• Fabbricati in genere (fabbricati del gruppo B, fabbricati del gruppo D (<i>esclusi D5 e D10</i>), categorie C1, C3, C4 e C5, categoria A/10);• Fabbricati diversi da quelli sotto indicati alla "Tabella 2";• Terreni agricoli;• Aree fabbricabili.			
B- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (ex art. 13 comma 7 L.214/2011) e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) come definita dalla legge d'imposta (ex art. 13 comma 2 L. 214/2011).	4,0 per mille	+ 1,0 per mille	5,0 per mille

- prevedere le seguenti differenziazioni all'interno dell'Aliquota Base di cui **al punto A)** della precedente "Tabella 1";



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

Tabella 2

Differenziazioni	Aliquota base	Variazione +/-	Aliquota effettiva
Immobili, classificati nelle categorie catastali C1- C3-C4-C5-D (esclusi D5 e D10) solamente per coloro che siano possessori dell'immobile in cui svolgono la propria attività. <u>Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota è la presentazione, a pena di decadenza dal beneficio, da parte del soggetto passivo: proprietario o titolare di diritti reali di godimento del fabbricato, di apposita dichiarazione attestante i dati catastali dello stesso e l'esercizio diretto dell'attività di impresa entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione IMU.</u>	7,6 per mille	+ 0,9 per mille	8,5 per mille
Banche (categoria catastale D5).	7,6 per mille	+ 3,0 per mille	10,6 per mille
Abitazioni a disposizione non locatate da più di dodici mesi e non date in uso gratuito a familiari in linea retta fino al primo grado di parentela (ex Art. 18 del Regolamento Comunale IUC) escluse le relative pertinenze.	7,6 per mille	+3,0 per mille	10,6 per mille
Abitazioni locatate a canone agevolato e concordato ex art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998 iscritte o iscrivibili in catasto edilizio urbano, nella categoria catastale A (da A1 a A9), come unica unità immobiliare, e relative pertinenze. Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo. <u>Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota è la presentazione, a pena di decadenza dal beneficio, da parte dei soggetti passivi: proprietari o titolari di diritti reali di godimento delle unità immobiliari locatate a canone agevolato e concordato ex art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998, di dichiarazione su apposito modello predisposto dal Comune, accompagnata da copia del contratto, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione IMU.</u>	7,6 per mille	-0,6 per mille	7,0 per mille
Terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.	7,6 per mille	0,0 per mille	7,6 per mille

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti i prescritti pareri favorevoli di cui all'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Visto lo Statuto comunale;

Udita l'illustrazione dell'Assessore al Bilancio Serenelli;

Visti:

il parere favorevole del Responsabile del Settore Servizi Finanziari per la regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del TUEL 18/08/2000 n. 267 ed inseriti all'originale del presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

CON VOTAZIONE resa in forma palese, per alzata di mano, che ha fornito il seguente risultato, accertato dagli scrutatori e dal Segretario Generale e proclamato dal Presidente:



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

PRESENTI N.17
VOTANTI N.11
ASTENUTI N. 6 (Lorenzetti, Santini, Coltrinari, Colantuono, Cingolani, Gabbanelli)
VOTI FAVOREVOLI N. 11
VOTI CONTRARI N. ==

DELIBERA

- di dare atto che le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- di determinare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni di base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 come di seguito indicato:

Tabella 1

Fattispecie	Aliquota base	Variazione +/-	Aliquota effettiva
<p>A- ALIQUOTA BASE (ex art. 13 comma 6 L.214/2011).</p> <p>Sono assoggettate all'aliquota base le seguenti fattispecie:</p> <ul style="list-style-type: none">Abitazioni locate iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, nella categoria catastale A (da A1 a A9), come unica unità immobiliare, e relative pertinenze concesse in locazione dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento. Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo. <u>Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota è la presentazione, a pena di decadenza dal beneficio, da parte dei soggetti passivi: proprietari o titolari di diritti reali di godimento delle unità immobiliari locate, di dichiarazione su apposito modello predisposto dal Comune, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione IMU;</u>Abitazioni iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, nella categoria catastale A (da A1 a A9), come unica unità immobiliare, e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado di parentela. Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo. <u>Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota è la presentazione, a pena di decadenza dal beneficio, da parte dei soggetti passivi: proprietari o titolari di diritti reali di godimento delle unità immobiliari concesse in uso gratuito di dichiarazione su apposito modello predisposto dal Comune, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione IMU;</u>	7,6 per mille	+ 1,9 per mille	9,5 per mille



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

<ul style="list-style-type: none">• Alloggi adibiti ad abitazione principale iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, nella categoria catastale A (da A1 a A9), come unica unità immobiliare, e relative pertinenze, regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 Luglio 1977 n. 616, salvo che non rientrino nella definizione di "alloggi sociali" ai sensi del Decreto Ministeriale del 22 Aprile 2008. Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo. Dall'imposta dovuta per l'alloggio si applica la detrazione di euro 200 ai sensi del comma 10 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2013 come modificato dalla lett. d) del comma 707 dell'art. 1 della L. 147/2013;• Fabbricati categorie C2 – C6 – C7 non pertinenza;• Fabbricati in genere (fabbricati del gruppo B, fabbricati del gruppo D (<i>esclusi D5 e D10</i>), categorie C1, C3, C4 e C5, categoria A/10);• Fabbricati diversi da quelli sotto indicati alla "Tabella 2";• Terreni agricoli;• Aree fabbricabili.			
B- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (ex art. 13 comma 7 L.214/2011) e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) come definita dalla legge d'imposta (ex art. 13 comma 2 L. 214/2011).	4,0 per mille	+ 1,0 per mille	5,0 per mille

- prevedere le seguenti differenziazioni all'interno dell'Aliquota Base di cui al punto A) della precedente "Tabella 1":

Tabella 2

Differenziazioni	Aliquota base	Variazione +/-	Aliquota effettiva
Immobili, classificati nelle categorie catastali C1- C3-C4-C5-D (esclusi D5 e D10) solamente per coloro che siano possessori dell'immobile in cui svolgono la propria attività. <u>Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota è la presentazione, a pena di decadenza dal beneficio, da parte del soggetto passivo: proprietario o titolare di diritti reali di godimento del fabbricato, di apposita dichiarazione attestante i dati catastali dello stesso e l'esercizio diretto dell'attività di impresa entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione IMU.</u>	7,6 per mille	+ 0,9 per mille	8,5 per mille
Banche (categoria catastale D5).	7,6 per mille	+ 3,0 per mille	10,6 per mille
Abitazioni a disposizione non locate da più di dodici mesi e non date in uso gratuito a familiari in linea retta fino al primo grado di parentela (ex Art. 18 del Regolamento Comunale IUC) escluse le relative pertinenze.	7,6 per mille	+3,0 per mille	10,6 per mille



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

Abitazioni locate a canone agevolato e concordato ex art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998 iscritte o iscrिवibili in catasto edilizio urbano, nella categoria catastale A (da A1 a A9), come unica unità immobiliare, e relative pertinenze. Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo. <u>Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota è la presentazione, a pena di decadenza dal beneficio, da parte dei soggetti passivi: proprietari o titolari di diritti reali di godimento delle unità immobiliari locate a canone agevolato e concordato ex art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998, di dichiarazione su apposito modello predisposto dal Comune, accompagnata da copia del contratto, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione IMU.</u>	7,6 per mille	-0,6 per mille	7,0 per mille
Terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.	7,6 per mille	0,0 per mille	7,6 per mille

3. di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 16 del 6 marzo 2014, convertito in legge n. 68/2014 con modificazioni;
4. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dall'1/01/2014;
5. di inviare telematicamente la presente delibera tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Infine, stante l'urgenza a provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON SUCCESSIVA VOTAZIONE resa in forma palese, per alzata di mano, che ha fornito il seguente esito accertato dagli scrutatori e dal Segretario Generale e proclamato dal Presidente:

PRESENTI N. 17
VOTANTI N. 11
ASTENUTI N. 6 (Lorenzetti, Santini, Coltrinari, Colantuono, Cingolani, Gabbanelli)
VOTI FAVOREVOLI N. 11
VOTI CONTRARI N. ==

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267.

=====



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C.

N. 25 DEL 20.5.2014

Ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.L.vo n° 267 del 18/08/2000 si esprimono i seguenti pareri in ordine alla deliberazione avente per oggetto:

I.M.U. – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2014

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

Visti gli atti d'ufficio;

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione di che trattasi.

Castelfidardo, li 16/05/2014

IL RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTI
(Dott. Marconi Alessandro)



IL RESPONSABILE II SETTORE
(Rag. Giuliodori Giacomina)



PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE IL RESPONSABILE II SETTORE

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere sulla regolarità tecnica;

Esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di che trattasi.

Castelfidardo, li 16/05/2014

IL RESPONSABILE II SETTORE
(Rag. Giuliodori Giacomina)





COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI BOLOGNA



Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. FRANCESCO MARIA NOCELLI

IL PRESIDENTE
ADAMO HENRY



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 21 MAG. 2014 sensi dell'art. 124 del TUEL 18.8.2000 n. 267.

Castelfidardo li 21 MAG. 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. FRANCESCO MARIA NOCELLI

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, diverrà esecutiva il trascorsi 10 giorni dalla data su indicata di inizio pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 c. 3 del TUEL n. 267/2000.

Castelfidardo li

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. FRANCESCO MARIA NOCELLI

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del TUEL n. 267/2000 e pubblicata in data.....

Castelfidardo li

21 MAG. 2014

21 MAG. 2014



IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. FRANCESCO MARIA NOCELLI